

Codice A1817B

D.D. 28 marzo 2023, n. 924

R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 49/23 relativa a interventi di sistemazione idraulica del Torrente Anza a valle del Ponte Edison in loc. San Carlo nei Comuni di Bannio Anzino e Vanzone con San Carlo (VB). Richiedente: Comune di Bannio Anzino.



ATTO DD 924/A1817B/2023

DEL 28/03/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania

OGGETTO: R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 49/23 relativa a interventi di sistemazione idraulica del Torrente Anza a valle del Ponte Edison in loc. San Carlo nei Comuni di Bannio Anzino e Vanzone con San Carlo (VB). Richiedente: Comune di Bannio Anzino.

Premesso che:

in data 01/12/2022 ns. prot. n. 51075, il Comune di Bannio Anzino ha presentato istanza per ottenere l'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 relativamente agli interventi di sistemazione idraulica del Torrente Anza a valle del Ponte Edison in loc. San Carlo nei Comuni di Bannio Anzino e Vanzone con San Carlo (VB);

con nota ns. prot. n. 13582 del 27/03/2023 sono stati trasmessi elaborati progettuali, sostitutivi di quelli allegati all'istanza, redatti dall'Ing. Andrea Bonacci, in base ai quali è prevista la realizzazione dei lavori in oggetto che consistono in interventi di manutenzione e consolidamento delle opere di difesa idraulica esistenti a valle del ponte in loc. San Carlo, danneggiate a seguito dell'alluvione del 2-3 Ottobre 2020;

il progetto è ricompreso nel piano degli "interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2-3 ottobre 2020" approvato con Ordinanza Commissariale n. 15/A18.000/710 del 30/03/2022;

il progetto è stato approvato dal Comune di Bannio Anzino con D.G.C. n. 81 del 30/11/2022 ed è stato condiviso dal Comune di Vanzone con San Carlo con D.G.C. n. 8 del 23/01/2023;

a seguito dell'esame degli atti progettuali e del sopralluogo effettuato, la realizzazione dei lavori in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del corso d'acqua;

la realizzazione degli interventi di cui trattasi rientra nei casi non soggetti concessione né a pagamento di canone ai sensi del regolamento regionale n. 10/R/2022.

Tutto ciò premesso,

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la L.R. 23/08;
- la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;
- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n° 523/1904;
- gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- l'art. 59 della L.R. 44/00;
- le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- il regolamento regionale n. 10/R del 22/12/2022;
- il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;

determina

1. di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904, il Comune di Bannio Anzino ad eseguire gli interventi in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati allegati alla nota integrativa ns. prot. n. 13582 del 27/03/2023, che vengono restituiti al proponente in formato elettronico controfirmato digitalmente da questo Settore, subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni e condizioni vincolanti:
 - gli interventi in oggetto dovranno essere realizzati nel rispetto degli elaborati progettuali approvati e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
 - le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato l'unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
 - durante la realizzazione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
 - eventuale materiale litoide di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di che trattasi e non potrà in alcun modo essere asportato dall'alveo;
 - i lavori in argomento dovranno essere iniziati, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni DUE dalla data del presente atto, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
 - il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo p.e.c., l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
 - l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico dei corsi d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
 - questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel

caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- prima dell'avvio dei lavori, sarà cura del Committente/impresa esecutrice acquisire il parere della Provincia del Verbano Cusio Ossola, ai sensi del art. 12 della L.R. 37/2006 e relativa D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e s.m.i. in ordine alla tutela della fauna ittica, nonché l'autorizzazione alla messa in secca, anche parziale, del corso d'acqua.

2. Di dare atto che il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Si dà atto che il procedimento è stato concluso nei termini previsti.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Funzionario
Ing. Andrea Moroni

IL DIRIGENTE
(A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania)
Firmato digitalmente da Mauro Spano'